

# Trasferimento della sede in Italia senza indicazioni specifiche in UNICO

Appare però necessario compilare il quadro RV per dar conto della differenza tra valori civili e valori fiscali dei beni

/ Gianluca ODETTO

Le operazioni di trasferimento della sede in Italia, che dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 hanno trovato una regolamentazione fiscale con il nuovo art. 166-*bis* del TUIR, sono invece **prive di obblighi** di indicazioni "dedicate" nel modello **UNICO**. Da un semplice esame "cartolare" del modello non emergono, quindi, le particolarità che connotano l'operazione, a differenza di quanto avviene per le società che hanno trasferito la sede **all'estero** che, se hanno optato per la sospensione della riscossione dell'*exit tax* italiana, ovvero per la rateizzazione della stessa, sono tenute a compilare il **quadro TR** (obbligo che permane anche dopo il trasferimento della residenza, al fine di segnalare anno dopo anno le situazioni che impongono di versare una parte dell'imposta sospesa).

L'assenza di un quadro *ad hoc* per il monitoraggio dei trasferimenti in entrata sembra, essenzialmente, riconducibile alla formulazione dell'art. 166-*bis* comma 3 del TUIR, che ha demandato ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate il compito di fissare le **modalità di segnalazione** dei valori delle attività e delle passività della società trasferita, stabilendo allo stesso tempo il regime **sanzionatorio** per gli inadempimenti. Più volte, in casi simili il provvedimento che ha fissato le modalità di comunicazione di elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria è stato direttamente il provvedimento di approvazione della **modulistica** delle **dichiarazioni** dei redditi e delle relative istruzioni; come in precedenza rilevato, così non è stato per il trasferimento della sede in Italia, per cui è ragionevole ritenere che verrà approvato un provvedimento *ad hoc*, quanto meno per il 2015, per la segnalazione di questi dati.

I dati "sensibili" sono, naturalmente, quelli dei valori fiscali delle attività e delle passività compresi nel patrimonio della società che si è trasferita in Italia. Secondo la formulazione dell'art. 166-*bis* del TUIR, se la società proviene da Stati o territori appartenenti alla **white list** di cui al DM 4 settembre 1996, tali valori sono automaticamente assunti nel **valore normale** determinato a norma dell'art. 9 del TUIR, e ciò indipendentemente dal fatto che lo Stato di provenienza preveda o meno una *exit tax* all'atto della migrazione. Diversamente, se lo Stato di provenienza non appartiene alla **white list**, l'assunzione del valore normale è subordinato all'esito positivo di un **ruling** con l'Agenzia delle Entrate secondo la procedura dell'art. 31-*ter* del DPR 600/73; in assenza di *ruling*, i valori di ingresso delle attività sono determinati in misura pari al minore tra

costo di acquisto, valore di bilancio e valore normale.

Secondo lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. [283-2015/I](#) del 13 gennaio 2016, all'atto del trasferimento in Italia è necessaria una **perizia**, se lo Stato di provenienza non adotta regole a tutela dell'integrità del capitale sociale; va tuttavia detto che in molti casi si ricorre comunque ad una perizia, al fine di "certificare" il **valore corrente** delle attività e documentare, quindi, in modo oggettivo i valori di ingresso. Nell'ambito del procedimento di *ruling*, poi, l'indicazione dei criteri di valorizzazione dei beni in entrata è obbligatoria ai sensi dell'art. 2.7, punto c) del provvedimento n. 42295 del 21 marzo 2016, che detta le disposizioni attuative dell'interpello in esame.

Benché i valori di ingresso possano essere certificati da perizia e/o dal contenuto del *ruling*, e debbano presumibilmente essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno stabilite dal provvedimento attuativo dell'art. 166-*bis* comma 3 del TUIR, in via **prudenziale** appare opportuno compilare, per i trasferimenti avvenuti nel **2015**, la **sezione I del quadro RV**, che dà conto delle differenze tra valori civili e valori fiscali dei beni.

Ipotizzando che il trasferimento della sede avvenga in regime di continuità contabile (senza, quindi, l'emersione in bilancio dei valori correnti), e dando per buono che il valore normale delle attività possa essere riconosciuto ai fini fiscali anche in assenza dell'iscrizione in bilancio dei maggiori valori (soluzione confermata con la risposta all'interrogazione parlamentare n. [5-08068](#) del 10 marzo 2016), ci si troverebbe in presenza, ad esempio, di **ammortamenti extracontabili**, iscritti tra le variazioni in diminuzione e deducibili ai sensi dell'art. 109 comma 4 lett. b) del TUIR (in qualità di costi che, pur non essendo iscritti a Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge).

Fatto in 100 il costo del bene nell'ordinamento estero, mantenuto costante nella contabilità italiana di apertura, e in 500 il valore normale, ipotizzando nel 10% l'aliquota di ammortamento la quota iscritta a Conto economico sarà pari a **10**, a fronte di un onere deducibile di **50**, riconciliato con una variazione in diminuzione di 40 e, come detto, dall'indicazione dei valori civili e fiscali del bene nel quadro RV; le nuove istruzioni alla sezione I del quadro prevedono che la compilazione abbia quale presupposto valori di bilancio **"diversi"** (e non più "superiori", come in passato) da quelli fiscalmente riconosciuti, legittimando così la richiesta dei dati anche in situazioni quali quella in commento.